

**Francesco Musumeci, *Protezione pretoria dei minori di 25 anni e ius controversum in età imperiale*, G. Giappichelli Editore, Torino 2013, pp. XII-262, ISBN 9788834888506.**

1. Nella società di Roma antica il diritto non poteva non prestare attenzione ai *gesta* di chi non fosse almeno *viginti quinque annis natus*. L'età media di vita era costantemente bassa a cagione delle condizioni igienico sanitarie e di fatti antropici quali eventi bellici e simili. Per questo, anche a prescindere dalla circostanza che si diveniva presto orfani del *pater familias*, il muoversi dei giovani nel mondo veniva in ogni caso di necessità anticipato rispetto a quel che accadeva in altre società, pur non prestandosi il contesto cittadino economico e culturale ad una maturazione precoce rispetto ad esempio a ciò che accadeva nelle *poleis* greche o in aree mediterranee di civiltà fenicia o punica.

Non è senza significato quindi che le fonti ci tramandano la individuazione degli stadi della crescita psico-fisica con terminologie eloquenti, varie negli autori antichi e discusse presso gli storici moderni: *infantes, infantiae proximi, infantia maiores, pubertati proximi, puberes* ed altre ancora. E ciò non soltanto in funzione dell'età matrimoniale specie ma non solo di *puellulae e adulescentulae nuptae*, o, per i maschi, in funzione della capacità di intendere e di volere che li rendesse responsabili di atti illeciti, dell'età idonea alla leva militare, e di simili circostanze.

Il tutto era inoltre complicato dalla organizzazione giuridica familiare che, risentendo delle origini storiche della *familia* come cellula a sé nella comunità, riconosceva lo *status* di *sui iuris* e titolare del patrimonio soltanto al *pater*.

*Maxime* era aggravato dalla prassi, sviluppatasi nella tarda-repubblica dall'economia mercantile, di emancipare i *filii* nell'età di maturità rassicurante ma non alta.

Non da ultimo, il fenomeno intersecava quello del graduale riconoscimento ai sottoposti di una sorta di 'mera capacità di agire' in attività commerciali terrestri e marittime.

Nell'opinione pubblica tendenzialmente gerontocratica si svilupparono contraddittori orientamenti nei confronti dei giovani: la loro valorizzazione, assieme però al timore che avrebbero potuto sovvertire assetti economici e socio-politici quali l'identificazione della ricchezza con la proprietà agraria, la sfiducia verso il potere esercitato dai *seniores*.

Due punti fermi (si fa per dire) hanno a disposizione i giusromanisti per addentrarsi nelle problematiche che ne conseguivano: la *lex Laetoria* (o *Plaetoria*); gli *edicta praetorum* che in materia ci sono noti nella consolidazione dell'*Edictum perpetuum* in nuova accezione, il quale sul punto ci è stato tramandato da Ulpiano, 11 *ad ed.*, in D. 4.4.1.1. Esso stabiliva: "*Quod cum minore viginti quinque annis natu gestum esse dicitur, uti quaeque res erit, animadvertum*".

I moderni talvolta ne hanno trattato (*et pour cause*) sotto il profilo della 'protezione dei minori'. Senonché per gli infra-venticinquenni si trattava di una protezione imposta, giacché le menomazioni all'estrinsecazione della loro personalità ed intraprendenza non erano esenti (anzi) da ragioni di conservazione dello *status quo* socio-economico gradita ai *seniores* ma non a quei giovani.

2. Musumeci ha rivisitato la seconda testimonianza, affidandosi a riguardo della prima, per quanto occorreva, soprattutto alla ricerca del Di Salvo, ma non mancando di prendere posizione su certi punti controvertibili (cfr. spec. pp. 30-32, 79 nt. 48, 110 nt. 27, 174 nt. 17, 181-183, 215, 224, 229).

Gli scritti sulla enunciazione del principio editale, pur soltanto quelli pubblicati nella seconda metà del secolo scorso, riempiono una nota che occupa un'intera pagina della monografia in rassegna (pp. 4 s. nt. 15). C'era di che avvilitarsi. Il Musumeci non si è avvilito, anche perché agevolato dall'aver già affrontato la tematica da disparati punti di vista (i suoi scritti sull'argomento sono elencati cronologicamente, a loro volta, nella pagina 6, nella nt. 16, che ne costituisce circa il terzo).

La monografia – che costituisce il 268° volume (40° della Nuova serie edita con diverso editore) delle Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania – non è costruita però con l'assemblaggio di tali contributi secondo un filo conduttore.

Certo sfruttando le convinzioni che egli si è andato formando negli anni, dal 1997 al 2010, l'A. affronta *ex novo* la complessiva problematica da un'angolazione interessante che sintetizzo rozzamente così: le disparate interpretazioni a cui l'asciutta clausola editale si prestava e che di fatto furono prospettate dai giuristi, ognuno a suo modo, sia del primo principato (Ofilio, Labeone, Celso) sia del tardo principato e dell'età severiana (Gaio, Giuliano, Pomponio; Paolo, Ulpiano), e dalle corti imperiali, su sollecitazioni pratiche le più varie, costituirono un altro nucleo di *ius controversum*.

3. Il libro, oltre all'Introduzione (pp. 1-6) ed al corredo degli indici degli autori e delle fonti, si compone di due sezioni, a loro volta articolate la prima in quattro capitoli, e la seconda in tre.

I capitoli riguardano rispettivamente: i “destinatari della promessa pretoria” (pp. 9-27); la “reale estensione” della locuzione “*cum minore gestum*” (pp. 29-62); il “rilievo attribuito alle condizioni psicologiche...” (pp. 63-141) e al “pregiudizio del minore” (pp. 143-165) – a fronte del silenzio dell'editto, Ulpiano prospettò una elencazione tassativa dei nocimenti che condizionavano la tutela, la cui applicazione anche sotto altri profili egli era contrario a slargare –; quali “mezzi pretorii” fossero “concretamente impiegati” (pp. 169-212); il quesito se la tutela fosse accordata direttamente dal pretore o si procedesse con “rinvio al giudice” (pp. 213-233) – questione, questa, che ha comportato per l'A. la ricostruzione del pensiero al riguardo di Pomponio e di quello di Ulpiano, e poi anche di Paolo che tutto sommato era in consonanza d'idee con Ulpiano: entrambi i giuristi infatti, intrattenendosi sull'*auxilium* apprestato al minore *deceptus* e sull'*exceptio* accordata al *circumscriptus*, attribuirono al pretore un ruolo preminente rispetto al giudice nella concreta protezione –; infine “la *in integrum restitutio* di Rutiliana” (pp. 235-253) – ossia la soluzione del caso della impubere Rutiliana erede del padre Emilio Lariano il quale aveva acquistato a rate il fondo Rutiliano ma con il patto commissorio che il fondo sarebbe stato considerato *inemptus* se non fossero state versate tutte le rate; non avendovi provveduto né il Lariano, né la erede, il *venditor* Ovidio dopo varie diffide lo aveva rivenduto a tal Claudio Telemaco. Paolo (1 *decr.*, D. 4.4.38 pr.) era contrario alla concessione del rimedio o almeno l'avrebbe diversamente argomentata, senonché Settimio Severo invece “*pronuntiavit in integrum restituendam*” –.

4. Non farò il torto allo studioso di riassumere, certamente in modo inadeguato, gli itinerari esegetici storici e logici con cui perviene alla soluzione di ciascun problema. Tali percorsi li coglierà il lettore da sé.

Né esprimerò parziali e secondari dissensi su taluni punti. Ovvio: è *controversum* anche il lavoro di noi giusromanisti. In ogni caso non ritengo, e talvolta l'ho detto, che compito del recensore sia quello di evidenziare le sue convinzioni eventualmente divergenti qua e là da quelle dell'A., salvo che esse non minino la tesi di fondo. Egli deve valutare insomma la fondatezza della tesi complessiva.

Questa – che ho riassunto sopra – nel nostro caso mi appare più che plausibile e ben supportata.

Infatti la ricerca di Musumeci fa emergere con discrezione, senza sottolinearlo ma inequivocabilmente, quanto promette con il titolo, ossia che il *ius controversum* non riguardava soltanto l'elaborazione del diritto da parte dei *iurisperiti* bensì nella prima età imperiale era costituito pure da dissensi tra il pensiero scientifico e le soluzioni autoritarie delle corti dei *principes*.

La monografia fornisce quindi un apporto puntuale documentato ad un tema che da tempo ci occupa e ancora ci occuperà (le più recenti ricerche di Mario Bretone ne sono una spia eloquente). Esso infatti, in ultima analisi, attiene anche alla 'lettura' del programma, del sistema e del contenuto della codificazione giustiniana, la cui comprensione – ebbe a scrivere un altro maestro napoletano, Mario Lauria – è il presupposto di ogni altro nostro ricercare e argomentare. Operazione storiografica ancor pregiudiziale, sulla quale però l'A. non aveva necessità di soffermarsi, è scoprire il perché e il come le *dis-sensiones* sfuggirono o furono conservate nel *Corpus iuris* dal despota di Costantinopoli scientemente o meno, oppure dai compilatori per inveterata mentalità (quali di questi eventi si verificarono nel nostro caso?), in quell'organica consolidazione del diritto cioè, che pur si prefiggeva tra l'altro certezza chiarezza ed 'armonia' delle disposizioni e delle proposizioni normative.

5. Complimenti al collega Francesco Musumeci. Lo dico senza farmi fuorviare dall'essergli amico. La verità sopra tutto. Anzi non mi esimo dal dire, completando un aforisma del Nobel per la letteratura 1937, Roger Martin du Gard, che se "la stima non esclude l'amicizia" ma "sembra raro che contribuisca a farla nascere", ebbene l'accresciuta stima può ben cementare un'amicizia, che tra me e Musumeci per il reciproco apprezzamento del nostro lavoro è già persistente ed annosa.

Vincenzo Giuffrè  
(Emerito, Università "Federico II" Napoli)